REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

4° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20 DEL 29 LUGLIO 2022 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 30 DEL 27 LUGLIO 2022

SO 20

Anno LIX S.O. n. 20

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO20_1_DPR_91_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 091/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell' dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;
VISTO, in particolare, l'articolo 35, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2021, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismo FVG, a concedere specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture;
RILEVATO che l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 3/2021 stabilisce che gli incentivi previsti dalla legge stessa vengano concessi secondo le modalità e i criteri fissati da un regolamento di attuazione;
VISTO il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1003 di data 8 luglio 2022;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture , ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell' dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) di seguito denominata legge.

art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti gestori degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, legge regionale 9 dicembre 2016, n. 2, n. 21.

art. 3 Regime di aiuto applicabile

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce la concessione dei contributi.
5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

art. 4 Iniziative finanziabili

1.Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) interventi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto albergo diffuso. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fidelizzazione dei nuovi clienti al prodotto albergo diffuso per far scoprire le diverse località della regione Friuli Venezia Giulia;
- progetti ed attività per la valorizzazione del turismo sostenibile;
- valorizzazione del brand "Io sono FriuliVeneziaGiulia";
- azioni a sostegno della distribuzione e vendita di prodotti locali a filiera corta.
- sostegno e messa in rete dell'offerta di intrattenimento per gli ospiti della località comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;
- realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle specificità locali.

b) interventi per la valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progetti incentrati sull'accoglienza di specifici target (es. famiglie, cicloturisti, bikers,

escursionisti..);
- organizzazione di iniziative culturali, popolari ed enogastronomiche per la valorizzazione dei prodotti tipici della zona, dell'artigianato locale, delle tradizioni, anche didattiche, sportive ed escursionistiche del luogo;
- organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali.

art. 5 Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:
a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico;
b) promozione sui media;
c) compensi per attività di consulenza;
d) compensi per forniture di beni e servizi;
e) rimborsi spese a collaboratori;
f) noleggio attrezzature;
g) trasporti fino a un massimo di € 2.000,00.
2. Non sono ammissibili le spese di investimento, gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo.

art. 6 Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le date di avvio e conclusione e la durata dell'iniziativa sono definite con il provvedimento di concessione di PromoTurismoFVG sulla base delle proposte definite in sede di domanda di contributo.

art. 7 Intensità del contributo

1. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro, il contributo massimo è di 50.000 euro.
2. L'intensità del contributo concedibile non può superare il 70 percento della spesa ammissibile.
3.I progetti sono finanziati fino al limite delle risorse disponibili.

art. 8 Cumulo dei Contributi

1. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
2. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

art. 9 Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilità su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it , entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) una relazione illustrativa contenente:
1) la descrizione dettagliata del progetto con indicazione specifica del progetto che si intende attuare;
2) il quadro economico della spesa per la realizzazione del progetto;
3) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.
3. Le domande devono essere bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.
4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

art. 10 Istruttoria della domanda

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 241/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili a contributo, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 11.
6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9 comma 1;
b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 1;
e) la domanda è trasmessa alla casella di PEC diversa da quella di cui all'articolo 9, comma 1;
f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 10.000 euro.
8. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante

pubblicazione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento e indica:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il responsabile dell'istruttoria;
e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
f) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
g) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
h) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera g).

art. 11 Criteri di selezione e concessione del contributo

1. Il progetto, oggetto della domanda di contributo di cui al presente regolamento, è valutato con i seguenti criteri e punteggi per un massimo di 85 punti:
a) coerenza del progetto con le linee strategiche e di marketing regionali e con il piano montagna 365 da 0 a 20 punti;
b) accordi o convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione del progetto: 3 punti per ogni convezione/accordo stipulato fino a un massimo di 15 punti;
c) appartenenza ad una rete d'impresa / consorzio o associazione di categoria: 15 punti;
d) realizzazione di servizi aggiuntivi per gli ospiti dedicati a specifici target: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 20;
e) presenza di certificazioni legate al Turismo sostenibile (da 0 a 5 punti)
f) presenza di attività e processi sostenibili dimostrabili già attivati all'interno dell'impresa (da 0 a 5 punti)
g) progetti e iniziative volte all'avvio di processi di certificazione sostenibile (da 0 a 5 punti)
2. La graduatoria è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro il 31 gennaio di ogni anno.

art. 12 Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai richiedenti.
2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
3. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui agli articoli 16, comma 2 e 4, 17 e 18.

art. 13 Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando a PromoTurismoFVG, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa, apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle

caratteristiche originarie dell'iniziativa.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.
3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso all'impresa beneficiaria.

art. 14 Proroghe e conclusione delle iniziative

1. Eventuali proroghe dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere richieste presentando a PromoTurismoFVG apposita istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata, prima dell0 spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa.
2. In ogni caso le iniziative dovranno essere concluse al massimo entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

art. 15 Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presenta a PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione e utilizzando lo schema approvato dal Direttore generale di PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione:
a) copia dei documenti di spesa;
b) dichiarazione che i documenti di spesa tramessi al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
d) una relazione sulle attività svolte e risultanti ottenuti;
e) un prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;
3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
4. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA tranne il caso in cui essa non rappresenti un costo.
5. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera a).

art. 16 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
2. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.
3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13.
5. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte di PromoTurismoFVG.
6. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
7. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

art. 17 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
b) consentire ispezioni e controlli;
c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

art. 18 Annullamento e revoca della concessione, rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13;
e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
3. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 19 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti

beneficiari, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti richiesti.

art. 20 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 3/2021 e alla legge regionale 21/2016.

art. 21 Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, è fissato entro il 20 agosto 2022 e la graduatoria di cui all'articolo 11, secondo comma, è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili entro il 31 ottobre 2022.

art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

22_SO20_1_DPR_92_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 092/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

VISTO in particolare l'articolo 69 bis, della citata legge regionale 21/2016, che prevede contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il proprio decreto del 23 ottobre 2017 n. 0245/Pres. "Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)";

RAVVISATA la necessità di una semplificazione e armonizzazione di detta procedura contributiva con l'applicazione di processi informatizzati ed in particolare per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0245/Pres", e ritenuto di emanarlo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1002 di data 8 luglio 2022;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, ai sensi dell’articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0245/Pres”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al “Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, ai sensi dell’articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)” emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0245/Pres.

art. 1 modifica dell’articolo 6 del decreto presidente della regione n. 245/2017

1. Il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente:
<< 3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari ad un‘impresa unica.>>.

art. 2 sostituzione dell’articolo 7 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017

1. L’articolo 7 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente:
<< Art.7 presentazione della domanda di contributo
1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell’avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. L’Avviso, il modello di domanda ed i relativi allegati sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
2. La domanda di contributo è trasmessa al Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso del legale rappresentante richiedente.
4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui all'Avviso.
6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
7. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da:
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 3, comma 2;
c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;
f) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;
8. La documentazione di cui al comma 7 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.
9. La relazione di cui al comma 7, lettera a) e le dichiarazioni di cui all'articolo 7 lettere d), e) e f) sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con le seguenti modalità:
1) con firma digitale;
2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.>>

art. 3 modifica dell'articolo 8 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017

1. All'articolo 8 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<dall'articolo 7 comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 7, comma 5>>;
b) al comma 6 le parole: <<16bis della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti:<<10bis della legge 241/1990 e s.m.i.>>.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA